

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 180 – 10212 / 2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CHIANOCCO – VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Chianocco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 125-11042 del 27/10/1981, modificato con una variante strutturale approvata con D.G.R. n. 5-11968 del 15/03/2004;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 6 del 16/02/2007, n. 07 del 16/02/2007, n. 17 del 19/05/2009, n. 35 del 13/11/2014 e n. 15 del 30/06/2015, cinque varianti parziali al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 30/12/2014, il Progetto Preliminare della 5^a Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 1 del 23/03/2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 30/03/2016 (pervenuto il 01/04/2016), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. VP/013/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.269 abitanti nel 1971, 1.493 abitanti nel 1981, 1.501 abitanti nel 1991, 1.693 abitanti nel 2001 e 1.700 abitanti al 2011, dati che denotano un lieve incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.857 ettari, dei quali 1.551 *ha* di montagna (circa 83,5% del territorio comunale) e 306 *ha* di pianura (16,5%). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 130 ettari con pendenze inferiori al 5%; 239 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (13% del territorio comunale) e 1.488 ettari (80% circa del territorio), presentano pendenze superiori al 25%;
- capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di aree di II^a classe pari a 140 *ha* e di

- aree boscate, su una superficie di 894 *ha*, pari a circa il 48% del territorio comunale;;
- è compreso nella Zona 6 "*Valli Susa e Sangone*" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
 - è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Sangone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2;
 - è individuato dal P.T.C. come centro storico di "*tipo C (di media rilevanza)*";
 - è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Collina Morenica di Rivoli*";
 - infrastrutture viarie e per la mobilità:
 - è attraversato dall'Autostrada A-32, dalla S.S. n. 25 del Moncenisio, nonché dalle Strade Provinciali n. 203 di Borgone e n. 206 di San Giorio;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane;
 - è interessato dalla pista ciclabile (2 km) della Valle Susa (Rivoli - Alpignano - Bussoleno - Novalesa);
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Dora Riparia, Rio della Giardiniera, Torrente Bruzolo, Torrente Prabecco e Rio Rossera ; lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 87,4 *ha* di territorio;
 - i dati sul dissesto idrogeologico individuano: 11 frane puntuali, frane areali (53,6 *ha*), conoidi (205,2 *ha*), dissesti lineari (55,5 km), dissesti areali (11,8 *ha*);
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "*zona 3*" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
 - tutela paesaggistica e ambientale:
 - aree protette nazionali/regionali istituite e SIC-ZPS "*Rete Natura 2000*": ha 110 circa;
 - fasce perfluviali: 27 *ha*;
 - corridoi di connessione ecologica: 59 *ha*;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/03/2016 di adozione

della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- creazione di un'area destinata ad attività sportiva non competitiva a fini turistici e ricreativi "sc2", già destinata ad attività agricole "e1" (incolto sterile) della superficie di mq 2.850 e di proprietà comunale;

La deliberazione di adozione e gli elaborati di Variante contengono le seguenti valutazioni:

- la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;
- la compatibilità della variante sotto il profilo geologico-tecnico;
- che non sussistono interferenze tra le aree di Variante con aziende a Rischio di Incidente Rilevante;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 41/2014 di adozione della Variante: "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

dato atto che la D.C.C. n. 1/2016 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 del citato articolo 17, meglio esplicitate nel provvedimento n. 3 del 02/02/2016 dell'Organo comunale competente di esclusione con prescrizioni dal processo di valutazione ambientale strategica;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art.1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

richiamato il decreto n. 118/2015 del 09.01.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 01 giugno 2015, ed in particolare:

- gli articoli 5 "Funzioni fondamentali della Città Metropolitana" e 8 "Pianificazione Territoriale" del Titolo I "Principi generali e funzioni";
- gli articoli 14 "Organi della Città metropolitana", 15 "Sindaco/a metropolitano/a" e 16 "Vicesindaco/a, Consiglieri delegati ed organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati" del Titolo II "Organi della Città Metropolitana";

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi del comma 5, art. 20 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15 maggio 2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 09 maggio 2016;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Chianocco, adottato con deliberazione C.C. n. 1 del 23 marzo 2016, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Chianocco il presente decreto per i successivi provvedimenti di competenza;



4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 12/05/2016

per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero FASSINO)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto AVETTA)